

DELIBERAZIONE n. 4

allegata al VERBALE n. 15 della seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 22.3.2017

OGGETTO: Attribuzione di incarico ad esperto in materia giuslavoristica giusta art. 4, comma 3 lettera m dello Statuto.

Sono presenti i Signori:

Il Presidente

Prof. Gualtiero **RICCIARDI**;

I Componenti

Avv. Enrico **LUBRANO**

Prof. Giuseppe **REMUZZI**

Partecipano, inoltre:

- il Dott. Angelo **DEL FAVERO**, Direttore Generale dell'ISS;

Partecipa altresì il Collegio del Revisori nelle persone di:

- Dott.ssa Angela **Salvini**, Componente
- Dott. Carmine **Tancredi**, Componente

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Marco **DES DORIDES**, Direttore dell'Ufficio II R.E.

Relatore: **IL PRESIDENTE.**

La fase di attuale riorganizzazione dell'Istituto interessa non solo, come ovvio, gli aspetti più strettamente correlati alla ricerca scientifica ma può e deve coinvolgere anche quei profili della gestione amministrativa che maggiormente risentono del processo di ripensamento – e riposizionamento – dell'Istituto quale strumento strategico di tutela della salute pubblica. Tanto a motivo, anzitutto, della “alluvione” normativa che ha recentemente prodotto, tra l'altro, il D.Lgs. n. 218/2016 in materia di riordino degli enti di ricerca, il D.L. n. 244/2016 (c.d. “milleproroghe”) con importanti novità in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni in generale e nel nostro ente in particolare e da ultimo il decreto legislativo *in fieri* che modificherà profondamente il TU sul pubblico impiego il cui impianto risale al 2001; d'altra parte il riposizionamento cui si accennava comporta anche la necessità di meglio definire, e dunque attuare, forme sinergiche di cooperazione intersoggettiva con i diversi “attori” che si trovano ad operare nel settore della tutela della salute, siano essi pubblici o di natura privatistica, nazionali o internazionali.

Quanto precede induce a ricercare una figura professionale che possa supportare l'ente nella elaborazione di alcune linee – guida nei seguenti rilevanti settori:

- a) ambiti applicativi degli istituti del comando e del distacco con finalizzazione all'utilizzo e scambio di personale nell'ambito degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti nazionali ed internazionali, anche di natura privatistica, interessati allo sviluppo della salute pubblica;
- b) strumenti di raccordo ed omogeneizzazione valutativa da applicarsi alle attività di ricerca e a quelle di ispezione e controllo, ai fini di una loro adeguata valorizzazione anche in sede di svolgimento di procedure a carattere selettivo, o comunque comparativo, da operarsi tra il personale con qualifica di Ricercatore III livello professionale;
- c) attività di Spin –off sostenuto o partecipato dall'Istituto con le conseguenti implicazioni in materia di gestione del personale da utilizzare in ambito societario;
- d) ambito operativo del conferimento di incarichi di collaborazione, alla luce delle innovazioni contenute nel D.L. n. 244/2016 convertito nella legge n. 19/2017 (confermate, a quanto sembra , dallo schema di decreto legislativo contenente modifiche ed integrazioni al TU sul pubblico impiego) in ordine al divieto di *etero organizzazione* in relazione oltre che ai tempi, anche ai luoghi di svolgimento dell'attività lavorativa demandata al collaboratore;
- e) verifica del campo di pratica applicazione, in rapporto all'autonomia funzionale attribuita al Centro nazionale sangue e al Centro nazionale trapianti, dello schema normativo previsto

dall'art.15 *septies* del D. Lgs. n. 502/1992 per il conferimento di incarichi di lavoro nell'ambito dell' organico proprio dei Centri in parola.

Per il conferimento di tale incarico appare possibile applicare l'art. 4, 3 comma lett. *m* dello Statuto per cui "il Presidente può conferire, sentito il Direttore generale e previo parere del Consiglio di amministrazione, entro il limite massimo di otto unità, incarichi ad esperti di alta professionalità in presenza di tutti i requisiti di legittimità previsti dalla normativa vigente. Ragione giustificativa del conferimento consisterà esclusivamente nella cura di specifiche esigenze connesse alle attività istituzionali dell'ente nel suo complesso. L'attribuzione dell'incarico dovrà essere preceduta da apposita procedura comparativa a carattere aperto, oggetto di pubblicazione sul sito web dell'amministrazione. In sede valutativa non potrà prescindere dal possesso, da parte del candidato, di laurea magistrale e di comprovata esperienza nel settore interessato".

Ed infatti, le esigenze sottese al conferimento dell'incarico in parola così come dettagliate in precedenza appaiono con ogni evidenza appartenere al *core business* dell'ente e rivestire rilievo strategico di primaria importanza, con ciò soddisfacendo le specifiche del plesso normativo appena sopra richiamato anche in relazione al numero di incarichi attribuibili, al momento attivi presso l'Istituto in un solo caso.

Per quanto attiene il profilo prettamente procedurale si sottolinea che l'affidamento dell'incarico in parola non potrà che avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e 6 bis, D.Lgs. n. 165/2001 e dunque sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- I. Accertamento della indisponibilità di risorse interne il cui utilizzo risulti positivamente finalizzabile ai compiti di cui si tratta: la ricognizione già effettuata sul punto permette facilmente di concludere che pur disponendo l'Istituto di alcune figure di adeguata professionalità (con particolare riferimento ai profili dirigenziali in essere presso le due strutture amministrative centrali), le stesse non possono alla conta dei fatti trovare allo scopo adeguato utilizzo, in quanto caratterizzate da una esperienza maturata nell'ambito del solo comparto di appartenenza e dunque non estendibile all'intero panorama giuslavoristico pubblico – si pensi alla multiforme realtà normativa caratterizzante gli enti locali ed alla vasta congerie delle strutture che costituiscono il Servizio sanitario nazionale – ed ancor meno al settore del lavoro privato la cui conoscenza è al contrario essenziale ai fini che qui rilevano;

- II. Predeterminazione della durata dell'incarico: si propone nel merito, attesa la complessità delle attività richieste comportanti impegno continuativo e prolungato nel tempo, un affidamento di **durata biennale**;
- III. Predeterminazione del compenso: l'alta professionalità necessaria in uno con la delicatezza dei compiti previsti può trovare equa e coerente remunerazione nell'importo lordo annuo previsto per la posizione economica del Dirigente Tecnologo – I livello professionale del comparto degli enti di ricerca e sperimentazione, caratterizzato giusta tabella annessa al D.P.R. n. 171/1991 dalla *“capacità acquisita di svolgere in piena autonomia funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate ad attività tecnologiche e/o professionali di particolare complessità e/o di coordinamento e di direzione di servizi e di strutture tecnico-scientifiche complesse di rilevante interesse e dimensione anche in settori in cui è richiesto l'espletamento di attività professionali.”*. Posto poi che il suddetto profilo presenta uno sviluppo stipendiale progressivo per fasce di anzianità si ritiene di poter concretamente assumere, arrotondandolo per difetto, il riferimento valoriale della I fascia (€ 51.762,00) trovando dunque l'incarico adeguata remunerazione nella somma lorda di € 50.000,00. Detto importo assume valenza onnicomprensiva.
- IV. Utilizzo di procedura selettiva atta alla comparazione, con criteri prestabiliti finalizzati al rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza imparzialità e coerenza e sulla base di un processo valutativo incentrato sui titoli presentati, delle candidature offerte a seguito di pubblicizzazione sul sito web istituzionale di apposito bando di ricerca: in proposito si ritiene che tale fase connotata da evidenti profili di delicatezza possa essere utilmente demandata al Direttore generale, cui spetterà anche la individuazione dei componenti la Commissione giudicatrice il cui profilo, scelto nell'ambito delle professionalità interne all'Istituto, non potrà risultare inferiore a quello di Dirigente amministrativo.

La stipula del contratto di lavoro verrà al pari demandata al medesimo Direttore generale.

Tanto premesso

IL CONSIGLIO

- Vista la relazione; (Detto importo assume valenza onnicomprensiva)
- Udito il Relatore;
- Dopo ampia ed approfondita discussione;
- All'unanimità

D E L I B E R A

di **approvare**, come rappresentato in premessa, l'adozione della procedura ex art. 4, comma 3 lett. m dello Statuto per l'individuazione di un esperto in materia giuslavoristica.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

